



**COMUNE DI PISA**

# **Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche**

**Approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 23.07.2015**

**Modificato con:**

**Deliberazione del C.C. n. 56 del 22.12.2018**

**Deliberazione del C.C. n. 10 del 12.04.2022**

**Deliberazione del C.C. n. 71 del 18.12.2023**

**Deliberazione del C.C. n. 47 del 18.12.2025**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 2 – Aliquote**

1. Il Comune di Pisa applica l'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche con aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito imponibile stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, come segue:

<b>Aliquota</b>	<b>Fascia di applicazione</b>
0,65%	scaglione di reddito fino a € 28.000
0,75%	scaglione di reddito da € 28.001 fino a € 50.000
0,80%	scaglione di reddito oltre € 50.000

2. Le aliquote di cui al comma precedente, se non modificate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, restano in vigore di anno in anno.

### **Art. 3 – Soglia di esenzione**

1. E' stabilita la soglia di esenzione ad € 15.000,00.

2. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

### **Art. 4 - Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, eccettuato il Regolamento generale delle entrate.

### **Art. 5 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.